LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2026, n. **218**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2026, N. 168

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «2026, n. 100,» sono inserite le seguenti: «convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,»;

al terzo periodo, dopo le parole: «comma 10» sono aggiunte le seguenti: «, del decreto-legge n. 100 del 2026»;

al quarto periodo, le parole: «sul giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del giudizio»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *a)*, dopo le parole: «per l'anno 2026» e dopo le parole: «processo telematico"» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *b)*, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

alla lettera *c)*, dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «lettere *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *b)*»;

alla lettera *d)*, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «Fondo» è sostituita dalla seguente: «fondo» e dopo le parole: «comma 457» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *e)*, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «Fondo» è sostituita dalla seguente: «fondo» e le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

alla rubrica, dopo le parole: «in materia di proroga» sono inserite le seguenti: «dei contratti di lavoro».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari sono assicurate la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché un'attività formativa, da svolgere all'interno degli istituti penitenziari, volta ad acquisire la conoscenza delle modalità di esecuzione della pena"»;

al comma 1, le parole da: «All'articolo 21» fino a: «"1. La sessione» sono sostituite dalle seguenti: «In

deroga all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, al fine di valutare l'efficacia di un percorso formativo dei magistrati ordinari che comprenda anche la partecipazione all'attività giurisdizionale nel secondo grado di merito, per i magistrati dichiarati idonei all'esito del concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 22 ottobre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 83 del 24 ottobre 2025, la sessione del tirocinio», dopo le parole: «il primo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «di consiglio, il terzo» sono sostituite dalle seguenti: «di consiglio; il terzo» e le parole: «ordinario in tirocinio.".» sono sostituite dalle seguenti: «ordinario in tirocinio.».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis* *(Disposizioni in materia di termine per l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia)*. — 1. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo le parole: "è proposto" sono inserite le seguenti: ", entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento,".

Art. 2-*ter* *(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi e di conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari)*. — 1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160".

2. All'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione" sono sostituite dalle seguenti: "indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale ivi previsto, il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni".

Art. 2-*quater* *(Misure urgenti per la messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Locri)* . — 1. Al fine di garantire la continuità della funzione giurisdizionale e la sicurezza del personale e dell'utenza, è assegnato al comune di Locri un contributo straordinario di 6 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite massimo di spesa, destinato alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio del palazzo di giustizia di Locri.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la revoca totale o parziale del contributo erogato ai sensi del comma 1, nel caso di mancata sottoscrizione da parte del comune di Locri, entro il 30 aprile 2027, dei contratti per l'esecuzione degli interventi di cui al medesimo comma 1. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per restare definitivamente acquisiti.

Art. 2-*quinquies* *(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché disposizione di interpretazione autentica)*. — 1. Al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64-*bis*, comma 9, primo periodo, le parole: "di cui agli articoli 112 e 114-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 112 e 114";

b) all'articolo 207, comma 16, le parole: "Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "Le impugnazioni di cui all'articolo 206 e i ricorsi per cassazione sono soggetti";

c) all'articolo 230, comma 2:

1) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa autorizzazione del giudice delegato";

2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e in caso di sostituzione per garanzie rilasciate dallo Stato";

d) all'articolo 272, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Il debitore può chiedere che l'unica autovettura di sua proprietà non sia compresa nella liquidazione in quanto mezzo necessario per il soddisfacimento di esigenze di lavoro, cura o istruzione sue o di un suo familiare. A seguito dell'istanza di cui al primo periodo, il liquidatore, con il programma di liquidazione, rinuncia a liquidare l'autovettura in ogni caso, se il valore del bene non è superiore a 3.000 euro, ovvero tenuto conto delle esigenze documentate dal debitore e della convenienza della liquidazione, se il valore è superiore a 3.000 euro";

e) all'articolo 283:

1) al comma 2, le parole: "e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o alle spese di produzione del reddito e a quanto occorrente al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia";

2) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La domanda di esdebitazione è presentata" sono inserite le seguenti: ", anche senza l'assistenza di un difensore,".

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si interpreta nel senso che, in ragione della moratoria contenuta nella proposta, il pagamento dei crediti aventi privilegio, pegno o ipoteca ivi indicati e dei relativi interessi legali può essere differito sino a due anni

e quindi essere eseguito, secondo le scadenze previste nel piano omologato».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «comma seguente» sono sostituite dalle seguenti: «seguente comma»;

al capoverso 4-*ter*, la parola: «Tribunale» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 183-*quater* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 371-*bis* del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le proprie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati all'articolo 371-*bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo"»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al»;

alla lettera *a)*, la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «, anche», la parola: «minorenni,» è sostituita dalla seguente: «minorenni» e la parola: «minorili» è sostituita dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»;

alla lettera *b)*, le parole: «e alla procura minorile» sono sostituite dalle seguenti: «o alla procura presso il tribunale per i minorenni»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali" sono sostituite dalle seguenti: "alle procure distrettuali di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti riguardanti i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di procedimenti relativi a reati commessi da minori, di procedimenti di confisca e di applicazione temporanea di magistrati».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «, senza modificazioni,» sono soppresse;

alla lettera *b)*, le parole: «n. 142", sono inserite le seguenti: "che» sono sostituite dalle seguenti: «n. 142" sono aggiunte le seguenti: ", che»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 10-*ter*, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, numero 6), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il fermo di cui al comma 2-*quinquies* non è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo straniero in posizione di irregolarità nel territorio nazionale si presenta spontaneamente presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale".

1-*ter*. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "del medesimo regolamento," è inserita la seguente: "anche";

b) all'articolo 26-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per il riconoscimento della protezione internazionale" è inserita la seguente: "anche";

c) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 43".

1-*quater*. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, le parole: "alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice competente per la convalida";

b) all'articolo 6-*quater*, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in quanto compatibili. Si applica altresì l'articolo 3, comma 1, lettera c-*ter*), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di protezione internazionale e di *status* di rifugiato».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis (Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)*. — 1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "protezione internazionale" sono inserite le seguenti: "nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *i)*, 27-*ter*, 27-*quater*, 27-*quinquies* e 27-*sexies*".

Art. 4-*ter (Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo)*. — 1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, per l'assunzione da parte del Ministero dell'interno, nel biennio 2026-2027, del contingente

di 100 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari, già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025, non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il relativo bando di concorso può prevedere la valorizzazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel settore, ivi compresa quella maturata per un periodo di almeno sei mesi nell'ambito di rapporti di collaborazione o di consulenza con organismi internazionali o agenzie dell'Unione europea».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando», le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,», le parole: «ILVA S.p.A. in Amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «ILVA in amministrazione» e le parole: «d'Italia in Amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'Italia in amministrazione».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dagli articoli 1 e 2-*quater*».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3121):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro della Giustizia Carlo NORDIO, dal Ministro dell'Interno Matteo PIANTEDOSI, dalla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira CALDERONE e dal Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo URSO (Governo MELONI-I), il 29 settembre 2026.

Assegnato alla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 29 settembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 7, il 14, il 20, il 21 e il 28 ottobre 2026, il 3, il 4 e il 10 novembre 2026.

Esaminato in Aula l'11 novembre 2026 e approvato il 12 novembre 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 2092):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 novembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione Europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 e il 18 novembre 2026.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 24 novembre 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 226 del 29 settembre 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 69.

26G00239

LEGGE 27 novembre 2026, n. **219**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO